

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 25 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 14/SP/2016 del 02.11.2016 – del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - U.O.T. di Modica

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 14/SP/2016 del 02.11.2016, ore 10:40 - del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - U.O.T. di Modica, redatto dai Tecnici della Prevenzione dell'ASP di Ragusa Dott. MINARDO Giovanni e Dott. DIAMANTE Vincenzo, nella qualità di U.P.G., a seguito di accertamento ispettivo effettuato presso il bar-ristorante-pizzeria all'insegna "DADACAFE" della ditta *F.Ili Napolitano Davide e Daniele & C. sas*, sito in via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n.° 19/E, di cui è rappresentante legale il Sig. NAPOLITANO Daniele, nato a Modica il 19.05.1990 ed ivi residente in via Fosso Tantillo n.° 19;

Atteso che a carico del Sig. NAPOLITANO Daniele, nella sua qualità, presente all'atto dell'ispezione ed obbligato in solido con la ditta *F.Ili Napolitano Davide e Daniele & C. sas*, titolare dell'attività "DADACAFE" è stata rilevata la violazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n.° 852/2004 **per aver inserito altre attrezzature nel laboratorio ed utilizzato un locale attiguo al laboratorio come deposito alimentare, senza averne dato comunicazione all'Autorità Competente, come previsto dal Regolamento CE n.° 852/2004;**



Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. n.° 193/2007, che così recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione" è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 ad €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **1.010,90 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista)**, di cui €. 10,90 per spese, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato con raccomandata A.R. al Sig. NAPOLITANO Daniele, quale Rappresentante legale dell'attività ed alla ditta gerente l'attività di bar-ristorante-pizzeria all'insegna "DADACAFE" in data 23.11.2016, come risulta dal timbro sull'avviso di ricevimento, specificando agli stessi la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. **1.000,00, più €.10,90 per spese di notifica**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la memoria difensiva inviata dai ricorrenti Sig. NAPOLITANO Daniele, in proprio e nella qualità di legale Rappresentante e Sig. NAPOLITANO Davide, quale socio della ditta *F.Ili Napolitano Davide e Daniele & C. sas*, acquisita al prot. n.° E-0031675 del 16.12.2016, in cui gli stessi richiedevano l'annullamento del verbale medesimo o in subordine una riduzione della sanzione al minimo, non essendoci reiterazione della violazione;

Viste le controdeduzioni, nota prot. n.° 19/2017/SIAN del 05.01.2017, a firma del Responsabile del SIAN-Distretto di Modica, che in riferimento ai predetti scritti difensivi esprime **parere sfavorevole** all'accoglimento degli stessi per la richiesta di annullamento, comportando la modifica dei locali, la necessità dell'aggiornamento planimetrico e la relativa comunicazione al SUAP;



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere ai Sigg. NAPOLITANO Daniele e NAPOLITANO Davide, ciascuno nella propria qualità, per le seguenti motivazioni:

La normativa europea, così come sanzionata dall'art 6, comma 3 del D. Lgs. n.° 193/2007, prevede che *gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.*

A tal proposito i ricorrenti nei propri scritti asserivano che trattasi di modifiche non significative, pertanto non era necessario effettuare nuove comunicazioni all'Autorità Competente, non comportando rischio per la sicurezza alimentare.

Tali motivazioni, addotte per chiedere in prima istanza l'annullamento del verbale medesimo, non possono che ritenersi pretestuose, anche se di fatto implicitamente viene ammessa dagli stessi la violazione, chiedendo in subordine la riduzione della sanzione amministrativa al minimo edittale.

Infatti la normativa europea in materia alimentare non consente variazioni nella destinazione di uso dei locali, come da planimetrie allegate alla Registrazione, proprio per poter tutelare gli alimenti conservati e manipolati esclusivamente in locali idonei, con superfici lavabili e sanificabili, al fine di eliminare rischi di contaminazione e deterioramento degli stessi.

Per le motivazioni suddette a salvaguardia della sicurezza di cibi e bevande non possono introdursi arbitrariamente attrezzature, quali congelatore, frigo od altro, che non siano già presenti nelle planimetrie medesime.

Detti cambiamenti non possono che essere considerati significativi per la novità assoluta degli stessi rispetto alla planimetria allegata alla registrazione.

Inoltre la fattispecie non rientra nella previsione dell'art. 6, comma 7, del D. Lgs. 193/2007 per cui infondata è la considerazione della parte della applicazione di detta norma che riguarda invece ipotesi di inadeguatezza e non di cambiamenti planimetrici.

La natura occasionale dell'evento, come specificato dai trasgressori, di utilizzo di locali destinati ad altro uso e di altre attrezzature, non costituisce di certo una esimente alla violazione commessa, tuttavia in considerazione della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente, l'aver provveduto a rimuovere le non conformità alla normativa e la volontà di sanare l'illecito con il pagamento della sanzione al minimo costituiscono elementi valutabili positivamente nella applicazione della pena che può ben essere contenuta nel minimo edittale in accoglimento della richiesta della parte nei propri scritti difensivi.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.° 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS S.O. n.° 30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Ai Sigg. NAPOLITANO Daniele e NAPOLITANO Davide, quali rispettivamente legale Rappresentante e soci della ditta **F.lli Napolitano Davide e Daniele & C. sas**, gerente l'attività all'insegna "**DADACAFE**", il pagamento della somma totale di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:



Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00) da versare:

- quanto ad **€ 66,00** da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "*spese istruttorie verbale di contestazione n.° 14/SP/2016 del 02.11.2016 SIAN-UOT di Modica*;



- quanto ad €. 500,00 da pagare tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*” nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia dell'attestazione di avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1, anche tramite la e-mail salvatore.iurato@asp.rg.it.

. Qualora non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- Al Sig. Napolitano Daniele, nato a Modica il 19.05.1990 ed ivi residente in via Fosso Tantillo n.° 19;

- Al Sig. Napolitano Davide, nato a Modica il 25.09.1984, n. q. di socio della ditta F.Ili Napolitano Davide e Daniele & C. sas, sita a Modica in via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n.° 19/E

si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro

- ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Di Prevenzione SIAN - Distretto di Modica dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 30.05.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arjè



